

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA DEI VINI E/O MOSTI.

AVVERTENZE GENERALI

Nella dichiarazione di giacenza sono indicati i volumi di vini e/o mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi situati nel territorio di un Comune. Pertanto va compilata una dichiarazione di giacenza per ciascun Comune sul cui territorio il dichiarante detiene i vini o i mosti.

La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.

Eventuali prodotti vinicoli ottenuti da uve raccolte entro il 31 luglio non dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza in quanto sono da considerare come prodotti da dichiarare nella campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza.

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati alla data del 31 luglio.

2) Soggetti esonerati dall'obbligo.

Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di giacenza:

- I consumatori privati;
- I rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
- I rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

3) Termine di presentazione della dichiarazione

Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno relativamente al comune nel cui territorio si trovano i locali di conservazione dei prodotti di giacenza.

La dichiarazione di giacenza è presentata per via telematica o secondo altri sistemi di invio rispettando le modalità di presentazione che saranno stabilite dall'AGEA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Le dichiarazioni di giacenza confluiranno nel sistema informativo dell'Organismo di Coordinamento Agea tramite acquisizione telematica oppure a mezzo raccomandata.

Per i dichiaranti che non si avvalgano dell'acquisizione telematica, dichiaranti in proprio, l'Amministrazione ha predisposto sul sito internet www.sian.it, nella sezione modulistica accessibile a chiunque, una funzione disponibile per la stampa gratuita di un modello di dichiarazione in bianco. Attraverso questa funzione gli uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni potranno rendere disponibili modelli in bianco ai dichiaranti in proprio che non dispongano di un Personal Computer.

Tale modello dovrà essere scaricato ed utilizzato in originale in quanto su esso è stampato un codice a barre (barcode) che fungerà da **identificativo univoco**.

Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e **riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si allega fotocopia alla dichiarazione.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Sezione A) – Informazioni relative al dichiarante

In questa sezione devono essere indicate le generalità del dichiarante.

- In caso di DITTA INDIVIDUALE dovrà essere barrata la relativa casella e dovranno essere indicate: la partita iva e il codice fiscale, il cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).
- In caso di PERSONA GIURIDICA indicare la partita iva e il codice fiscale, la ragione sociale, i dati della sede legale (indirizzo, numero civico, comune, CAP, e provincia).

In questa sezione dovranno, altresì, essere indicate le generalità del rappresentante (cognome e nome, codice fiscale, domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della ditta qualora questa sia una persona giuridica. Nel caso di ditta individuale i dati relativi al rappresentante legale coincideranno con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione B) – Informazioni relative alle località in cui sono detenuti i prodotti

In questa sezione, **obbligatoria** anche se lo stabilimento ha quantità in giacenza a zero, devono essere indicati l'indirizzo ed il Comune in cui sono detenuti i prodotti oggetto di dichiarazione. Se la sezione è insufficiente deve essere compilato ed allegato alla dichiarazione un elenco aggiuntivo debitamente sottoscritto; si rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono detenuti i prodotti.

Sezione C) – Informazioni relative ai prodotti detenuti

I prodotti ottenuti e detenuti sono indicati nella sezione B) alla voce:

- “produzione” : se si tratta di vino e/o mosti ottenuti e detenuti da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende chi ha proceduto alla trasformazione di uve proprie, e/o di mosti acquistati e/o propri, e/o di prodotti a monte del vino propri e/o acquistati.
- “commercio” : se si tratta di vino e/o mosti acquistati e detenuti per la commercializzazione.

Pertanto, un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e detiene parte di detti prodotti alla data del 31 luglio indicherà nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da 16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.

Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di prodotti di propria produzione con prodotti acquistati senza effettuare alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti alla voce “produzione” o “commercio” applicando il principio della proporzionalità oppure indica i prodotti giacenti alla voce “commercio”.

I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.

Le quantità devono essere indicate senza riportare i valori decimali relativi ai litri; si precisa che i quantitativi vanno arrotondati per difetto, cioè all'ettolitro inferiore, se i litri sono compresi tra 1 e 50 ; per eccesso, cioè all'ettolitro superiore, se i litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri 4,50 pari a litri 450, vanno indicati come ettolitri 4 mentre ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

PRODUZIONE

Al rigo 1 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 2 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nei successivi righi.

Al rigo 2 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nella successiva riga.

Al rigo 3 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature ⁽¹⁾.

Sempre al rigo 3 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più vino da tavola o I.G.T. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio.

Al rigo 4 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Inoltre, ai rigi 1, 2, 3 e 4 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.C. e D.O.C.G. declassati in data anteriore al primo agosto.

Nelle stesse caselle vanno indicati tutti i vini, compresi quelli da uve passite, con titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. o conformi al punto 13, secondo comma, dell'Al. I al Regolamento n. 1.493/99.

Al rigo 5 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature ⁽¹⁾.

Al rigo 6 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai rigi da 1 a 5.

COMMERCIO

¹ Si precisa che, ai fini della dichiarazione di giacenza, per vini da uve stramature si intendono i vini di cui all'Allegato I, punto 24, del Reg. CE n. 1493/99, in particolare quelli da uve passite o da vendemmia tardiva, con titolo alcolometrico totale superiore a 15% vol, da indicarsi nelle apposite caselle 5 ed 11 nel caso di vini Doc/Docg, e nelle caselle 3 e 9 negli altri casi.

Al rigo 7 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini da tavola tranquilli, esclusi quelli ad indicazione geografica tipica da indicare al successivo rigo 8 ed escluse le tipologie spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 8 devono essere indicate le quantità detenute di vini da tavola (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.

Al rigo 9 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini spumanti, vini frizzanti, vini liquorosi non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G., compresi quelli ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature ⁽¹⁾.

Sempre al rigo 9 devono essere indicate le quantità rilevate alle ore 24.00 del 31 luglio di vini ancora in corso di elaborazione non reversibile, che non sono più V.Q.P.R.D. tranquillo ma non sono ancora tramutati in vino speciale finito alla data del 31 luglio.

Al rigo 10 devono essere indicate le quantità di mosti di uve, compresi i mosti di uve IGT esclusi i mosti concentrati e mosti concentrati e rettificati. I mosti devono essere espresse in ettolitri di vino; la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.

Inoltre, ai rigi 7, 8, 9, e 10 vanno riportati, in base alla tipologia, anche i vini D.O.C. e D.O.C.G. declassati in data anteriore al primo agosto.

Nelle stesse caselle vanno indicati tutti i vini, compresi quelli da uve passite, con titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. o conformi al punto 13, secondo comma, dell'All. I al Regolamento n. 1.493/99.

Al rigo 11 devono essere indicate le quantità detenute (rossi/rosati, bianchi e totale) di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a essere commercializzati come vini tranquilli, vini spumanti, frizzanti o liquorosi compresi i mosti atti a dare vini D.O.C. e D.O.C.G., anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA. Nella stessa riga dovranno essere indicati anche i vini da uve stramature ⁽¹⁾.

Al rigo 12 devono essere indicate le quantità di vini importati dai paesi terzi.

Al rigo 13 devono essere riportate la somma delle quantità indicate ai rigi da 7 a 12.

Ai rigi 14,15, 16, e 17 devono essere indicate le quantità rispettivamente di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato detenute espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo volume senza applicazione di nessun coefficiente.

Sezione D); E); F); e G) - Informazioni relative ai vini DOC e DOCG ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi DOC e DOCG

In queste sezioni i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G, vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G, vini frizzanti D.O.C e D.O.C.G , vini liquorosi D.O.C e D.O.C.G devono specificare, per ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.: descrizione ".....") prevista dal disciplinare, anche se non ancora certificati dalla competente CCIAA.

La ricerca del codice è effettuata utilizzando le tabelle di codifica di seguito riportate. Si richiama l'attenzione dei dichiaranti che la codifica da utilizzare per la compilazione di dette sezioni. è modificata rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti e riprende quella utilizzata per la compilazione della dichiarazione delle superfici vitate..

Qualora la denominazione del prodotto detenuto non risulti presente nelle tabelle, nella colonna 'codice' dovrà essere indicata la dicitura 'N.C.' (non codificato), mentre nella colonna 'Denominazione' va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.

Deve essere indicato il codice “9999” per i vini VQPRD importati da altri paesi comunitari.

Si fa presente, a scopo di maggior chiarezza, che la denominazione del vino deve essere riportata senza ulteriori specificazioni quali, ad esempio, nome della casa produttrice e/o imbottigliatrice, annata di produzione delle uve, metodi di spumantizzazione o vinificazione, etc.

Non vanno indicati in tali sezioni quantitativi di vino in giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.

Nel caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto la riga 5 e 10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del vino al quale esso darà origine con l'avvertenza di riportare una “M” successivamente al codice nella apposita colonna ‘Mosto’.

Ad es.: il mosto parzialmente fermentato Moscato d’Asti atto a produrre Asti Spumante deve essere indicato nella sezione E utilizzando i codici **0013**.

Sezione D) – Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini tranquilli D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente deve essere compilato l'apposito allegato debitamente sottoscritto, da inviare unitamente alla dichiarazione.

Sezione E) – Informazioni relative ai vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione F) – Informazioni relative ai vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione G) – Informazioni relative ai vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G.

In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G. dovranno specificare, per ogni tipo di vino, nella prima colonna il codice della DO corrispondente; nella colonna ‘Denominazione’ va riportata la descrizione completa del vino prevista nel

disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate le quantità di vino detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri..

Se la sezione è insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Le quantità riportate nelle righe 'Totale' delle sezioni D, E, F, G, devono coincidere con le quantità indicate rispettivamente alle righe 5 e 11 della sezione C sommate alle eventuali quantità di mosto indicate.

Tabella di codifica Denominazioni D'Origine

DENOMINAZIONE	CODICE
AGLIANICO DEL TABURNO E TABURNO	0083
AGLIANICO DEL VULTURE	0080
ALBANA DI ROMAGNA	0024
ALBUGNANO	0315
ALCAMO	0116
ALEATICO DI GRADOLI	0109
ALEATICO DI PUGLIA	0124
ALEZIO	0213
ALGHERO	0284
ALLERONA	1043
ALTA LANGA	0333
ALTA VALLE DELLA GREVE	1007
ALTO ADIGE O SUDTIROL	0161
ALTO LIVENZA	1085
ALTO MINCIO	1044
ALTO TIRINO	1045
ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO	0277
APRILIA	0009
ARBOREA	0234
ARCOLE	0334
ARGHILLA'	1111
ASSISI	0316
ASTI O ASTI SPUMANTE E MOSCATO D'ASTI	0013
ATESINO DELLE VENEZIE	1094
ATINA	0335
AVERSA	0261
BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI	0283
BARBAGIA	1023
BARBARESCO	0007
BARBERA D'ALBA	0073
BARBERA D'ASTI	0064
BARBERA DEL MONFERRATO	0063
BARCO REALE DI CARMIGNANO O ROSATO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO O VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE	0274
BARDOLINO SUPERIORE	0336
BARDOLINO	0038
BAROLO	0008
BASILICATA	1008
BENACO BRESCIANO	1047
BERGAMASCA	1048
BETTONA	1049
BIANCHELLO DEL METAURO	0050
BIANCO CAPENA	0171
BIANCO DELL'EMPOLESE	0248
BIANCO DELLA VAL DI NIEVOLE	0175
BIANCO DI CASTELFRANCO EMILIA	1050
BIANCO DI CUSTOZA	0082
BIANCO DI PITIGLIANO	0006
BIANCO PISANO DI SAN TORPE'	0204
BIFERNO	0214
BIVONGI	0295
BOCA	0056

DENOMINAZIONE	CODICE
BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA	0217
BOSCO ELICEO	0243
BOTTICINO	0033
BRACHETTO D'ACQUI	0314
BRAMATERRA	0196
BREGANZE	0054
BRINDISI	0201
BRUNELLO DI MONTALCINO	0005
CACC'E MMITTE DI LUCERA	0174
CAGNINA DI ROMAGNA	0240
CALABRIA	1112
CAMARRO	1013
CAMPI FLEGREI	0266
CAMPIDANO DI TERRALBA	0173
CANAVESE	0303
CANDIA DEI COLLI APUANI	0207
CANNARA	1051
CANNONAU DI SARDEGNA	0114
CAPALBIO	0326
CAPRI	0189
CAPRIANO DEL COLLE	0205
CAREMA	0016
CARIGNANO DEL SULCIS	0186
CARMIGNANO	0163
CARSO	0229
CASTEL DEL MONTE	0087
CASTEL SAN LORENZO	0254
CASTELLER	0141
CASTELLI ROMANI	0309
CELLATICA	0034
CERASUOLO DI VITTORIA	0129
CERVETERI	0154
CESANESE DEL PIGLIO	0126
CESANESE DI AFFILE O AFFILE	0131
CESANESE DI OLEVANO	0130
CHIANTI E CHIANTI CLASSICO	0030
CILENTO	0249
CINQUE TERRE E CINQUE TERRE SCIACCHETRA'	0127
CIRCEO	0296
CIRO'	0048
CISTERNA D'ASTI	0337
CIVITELLA D'AGLIANO	1095
COLLI ALBANI	0079
COLLI ALTOTIBERINI	0203
COLLI AMERINI	0251
COLLI APRUTINI	1052
COLLI BERICI	0138
COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO	0338
COLLI BOLOGNESI	0172
COLLI CIMINI	1096
COLLI D'IMOLA	0317
COLLI DEL LIMBARA	1024
COLLI DEL SANGRO	1053

DENOMINAZIONE	CODICE
COLLI DEL TRASIMENO O TRASIMENO	0102
COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE	0253
COLLI DELLA SABINA	0307
COLLI DELLA TOSCANA CENTRALE	1009
COLLI DI CONEGLIANO	0265
COLLI DI FAENZA	0318
COLLI DI LUNI	0247
COLLI DI PARMA	0210
COLLI DI RIMINI	0311
COLLI DI SALERNO	1097
COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA	0312
COLLI ERICINI	1014
COLLI ETRUSCHI VITERBESI	0301
COLLI EUGANEI	0058
COLLI LANUVINI	0084
COLLI MACERATESI	0160
COLLI MARTANI	0245
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI	0076
COLLI PERUGINI	0209
COLLI PESARESI	0106
COLLI PIACENTINI	0222
COLLI ROMAGNA CENTRALE	0339
COLLI TORTONESI	0139
COLLI TREVIGIANI	1086
COLLINA DEL MILANESE	1055
COLLINA TORINESE	0340
COLLINE DI LEVANTO	0281
COLLINE FRENTANE	1056
COLLINE LUCCHESI	0037
COLLINE NOVARESI	0272
COLLINE PESCARESI	1057
COLLINE SALLUZZESI	0304
COLLINE SAVONESI	1082
COLLINE TEATINE	1058
COLLIO GORIZIANO O COLLIO	0035
CONDOLEO	1113
CONEGLIANO VALDOBBIADENE	0049
CONERO	0366
CONSELVANO DELLE VENEZIE	1087
CONTEA DI SCLAFANI	0300
CONTESSA ENTELLINA	0259
CONTROGUERRA	0299
COPERTINO	0180
CORI	0095
CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO	0197
CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO	0363
CORTONA	0327
COSTA D'AMALFI	0279
COSTA VIOLA	1114
COSTE DELLA SESIA	0305
DAUNIA	1001
DEL VASTESE O HISTONIUM	1059
DELIA NIVOLELLI	0341
DELIA NIVOLELLI	1015

DENOMINAZIONE	CODICE
DELLE VENEZIE	1088
DOLCETTO D'ACQUI	0118
DOLCETTO D'ALBA	0145
DOLCETTO D'ASTI	0144
DOLCETTO D'OVADA	0122
DOLCETTO DELLE LANGHE MONREGALESI	0146
DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO D'ALBA	0143
DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE O DOGLIANI	0371
DOLCETTO DI DOGLIANI	0150
DONNICI	0164
DUGENTA	1098
ELBA	0018
ELORO	0267
EMILIA O DELL' EMILIA	1060
EPOMEIO	1099
ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO	0021
ERICE	0373
ESARO	1115
ESINO	0278
EST! EST!! EST!!! DI MONTEFIASCONI	0002
ETNA	0040
FALERIO DEI COLLI ASCOLANI O FALERIO	0165
FALERNO DEL MASSICO	0246
FARA	0057
FARO	0184
FIANO DI AVELLINO	0191
FONTANAROSSA DI CERDA	1016
FORLI	1061
FORTANA DEL TARO	1062
FRANCIACORTA	0288
FRASCATI	0004
FREISA D'ASTI	0121
FREISA DI CHIERI	0135
FRIULI ANNIA	0286
FRIULI AQUILEIA	0166
FRIULI GRAVE	0075
FRIULI ISONZO O ISONZO DEL FRIULI	0155
FRIULI LATISANA	0170
FRUSINATE O DEL FRUSINATE	1100
GABIANO	0218
GALATINA	0319
GALLUCCIO	0320
GAMBELLARA	0069
GARDA COLLI MANTOVANI	0321
GARDA	0306
GATTINARA	0017
GAVI O CORTESE DI GAVI	0148
GENAZZANO	0256
GHEMME	0322
GIOIA DEL COLLE	0233
GIRO' DI CAGLIARI	0115
GOLFO DEL TIGULLIO	0323
GRAVINA	0215

DENOMINAZIONE	CODICE
GRECO DI BIANCO	0206
GRECO DI TUFO	0067
GRIGNOLINO D'ASTI	0128
GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASEALESE	0142
GUARDIA SANFRAMONDI O GUARDIOLO	0260
I TERRENI DI SANSEVERINO	0365
IRPINIA	0375
IRPINIA	1102
ISCHIA	0003
ISOLA DEI NURAGHI	1025
LACRIMA DI MORRO O LACRIMA DI MORRO D'ALBA	0224
LAGO DI CALDARO O CALDARO	0065
LAGO DI CORBARA	0342
LAGO DI CORBARA	1063
LAMBRUSCO DI SORBARA	0072
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO	0070
LAMBRUSCO MANTOVANO	0232
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE	0071
LAMEZIA	0192
LANGHE	0276
LAZIO	1103
LESSINI DURELLO	0236
LESSONA	0183
LEVERANO	0199
LIPUDA	1116
LISON PRAMAGGIORE	0228
LIZZANO	0244
LOAZZOLO	0257
LOCOROTONDO	0053
LOCRIDE	1117
LUGANA	0026
MALVASIA DELLE LIPARI	0137
MALVASIA DI BOSA	0117
MALVASIA DI CAGLIARI	0113
MALVASIA DI CASORZO D'ASTI	0043
MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO	0134
MAMERTINO DI MILAZZO O MAMERTINO	0367
MANDROLISAI	0208
MARCA TREVIGIANA	1089
MARCHE	1022
MAREMMA TOSCANA	1010
MARINO	0078
MARMILLA	1026
MARSALA	0051
MARTINA O MARTINA FRANCA	0052
MATERA	0372
MATINO	0085
MELISSA	0198
MENFI	0282
MERLARA	0343
MITTERBERG TRA CAURIA E TEL, MITTERBEG ZWISCHEN GFRILL UND TOLL O MITTERBEG	1039
MODENA O PROVINCIA DI MODENA	1064

DENOMINAZIONE	CODICE
MOLISE O DEL MOLISE	0344
MOLISE	1040
MONFERRATO	0275
MONICA DI CAGLIARI	0108
MONICA DI SARDEGNA	0119
MONREALE	0332
MONTECARLO	0060
MONTECOMPATRI-COLONNA O MONTECOMPATRI O COLONNA	0123
MONTEFALCO SAGRANTINO	0200
MONTEFALCO	0258
MONTELLO E COLLI ASOLANI	0188
MONTENETTO DI BRESCIA	1065
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE	0345
MONTEPULCIANO D'ABRUZZO	0036
MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA	0269
MONTESCUDAIO	0182
MORELLINO DI SCANSANO	0190
MOSCADELLO DI MONTALCINO	0223
MOSCATO DI CAGLIARI	0111
MOSCATO DI NOTO NATURALE O MOSCATO DI NOTO	0140
MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA E PANTELLERIA	0093
MOSCATO DI SARDEGNA	0202
MOSCATO DI SIRACUSA	0132
MOSCATO DI SORSO-SENNORI	0105
MOSCATO DI TRANI	0153
MOTECUCCO	0328
MURGIA	1002
NARDO'	0231
NARNI	1066
NASCO DI CAGLIARI	0110
NEBBIOLO D'ALBA	0074
NETTUNO	0346
NETTUNO	1104
NURAGUS DI CAGLIARI	0156
NURRA O NURRA ALGHERESE	1027
OFFIDA	0347
OGLIASTRA	1028
OLTREPO' PAVESE	0077
ORCIA	0348
ORCIA	1105
ORTA NOVA	0220
ORVIETO	0088
OSCO O TERRE DEGLI OSCI	1041
OSTUNI	0101
PAESTUM	1106
PAGADEBIT DI ROMAGNA	0241
PALIZZI	1118
PARRINA	0099
PARTEOLLA	1029
PELLARO	1038
PENISOLA SORRENTINA	0268
PENTRO DI ISERNIA	0216
PERGOLA	0369

DENOMINAZIONE	CODICE
PIEMONTE	0273
PIETRAVIVA	0368
PINEROLESE	0302
PLANARGIA	1030
POLLINO	0168
POMINO	0212
POMPEIANO	1107
PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO	0349
PRIMITIVO DI MANDURIA	0152
PROVINCIA DI MANTOVA O MANTOVA	1067
PROVINCIA DI NUORO O NUORO	1031
PROVINCIA DI PAVIA O PAVIA	1068
PROVINCIA DI VERONA O VERONESE	1090
PUGLIA	1003
QUISTELLO	1069
RAMANDOLO	0350
RAVENNA	1070
RECIOTO DI SOAVE	0351
REGGIANO	0310
RENO	0324
RIESI	0331
RIVIERA DEL BRENTA	0362
RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO O GARDA BRESCIANO	0187
RIVIERA LIGURE DI Ponente	0239
ROCCAMONFINA	1108
ROERO	0225
ROMAGNA ALBANA SPUMANTE	0280
ROMANIA	1032
RONCHI DI BRESCIA	1071
ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA	0103
ROSSO BARLETTA	0185
ROSSO CANOSA	0194
ROSSO CONERO	0027
ROSSO DI CERIGNOLA	0147
ROSSO DI MONTALCINO	0219
ROSSO DI MONTEPULCIANO	0242
ROSSO ORVIETANO O ORVIETANO ROSSO	0352
ROSSO PICENO	0041
ROTAE	1042
RUBICONE	1072
RUBINO DI CANTAVENNA	0062
RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO	0237
S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO	0193
SABBIONETA	1073
SALEMI	1017
SALENTO	1004
SALICE SALENTINO	0176
SALINA	1018
SAMBUCA DI SICILIA	0287
SAN COLOMBANO AL LAMBRO O SAN COLOMBANO	0221
SAN GIMIGNANO	0297
SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA	0068
SAN SEVERO	0032

DENOMINAZIONE	CODICE
SAN VITO DI LUZZI	0270
SANGIOVESE DI ROMAGNA	0019
SANNIO	0325
SANT'AGATA DE' GOTI O SANT'AGATA DEI GOTI	0263
SANT'ANTIMO	0294
SANTA MARGHERITA DI BELICE	0293
SARDEGNA SEMIDANO	0285
SAVUTO	0167
SCANZO O MOSCATO DI SCANZO	0353
SCAVIGNA	0271
SCIACCA	0354
SCIACCA	1019
SCILLA	1119
SEBINO	1074
SERRAPETRONA	0364
SFORZATO DI VALTELLINA O SFURST DI VALTELLINA	0355
SIBIOLA	1033
SICILIA	1020
SILLARO O BIANCO DEL SILLARO	1075
SIZZANO	0055
SOAVE SUPERIORE	0356
SOAVE	0046
SOLOPACA	0136
SOVANA	0329
SPELLO	1076
SQUINZANO	0178
STREVI	0370
TARANTINO	1005
TARQUINIA	0298
TAURASI	0066
TEROLDEGO ROTALIANO	0081
TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO	1077
TERRE DEL VOLTURNO	1110
TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI	0357
TERRE DI CHIETI	1078
TERRE DI FRANCIACORTA	0290
TERRE DI VELEJA	1124
THARROS	1034
TORGIANO ROSSO RISERVA	0264
TORGIANO	0031
TOSCANO O TOSCANA	1011
TREBBIANO D'ABRUZZO	0112
TREBBIANO DI ROMAGNA	0133
TRENTINO	0090
TRENTO	0262
TREXENTA	1035
UMBRIA	1079
VAL D'ARBIA	0226
VAL DI CORNIA	0252
VAL DI MAGRA	1012
VAL DI NETO	1120
VAL POLCEVERA	0358
VAL POLCEVERA	1084
VAL TIDONE	1080

DENOMINAZIONE	CODICE
VALCALEPIO	0179
VALDADIGE	0162
VALDAMATO	1121
VALDICHIANA	0120
VALLAGARINA	1091
VALLE BELICE	1021
VALLE D'AOSTA O VALLEE D'AOSTE	0227
VALLE DEL CRATI	1122
VALLE DEL TIRSO	1036
VALLE PELIGNA	1081
VALLED'ITRIA	1006
VALLI DI PORTO PINO	1037
VALPOLICELLA	0044
VALSUSA	0359
VALTELLINA SUPERIORE	0360
VALTELLINA	0039
VELLETRI	0104
VENETO ORIENTALE	1093
VENETO	1092
VENEZIA GIULIA	1123
VERBICARO	0292
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI	0042
VERDICCHIO DI MATELICA	0029
VERDUNO PELAVERRA O VERDUNO	0289
VERMENTINO DI GALLURA	0313
VERMENTINO DI SARDEGNA	0238
VERNACCIA DI ORISTANO	0100
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO	0001
VERNACCIA DI SERRAPETRONA	0091
VESUVIO	0211
VICENZA	0361
VIGNANELLO	0255
VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO	0291
VIN SANTO DEL CHIANTI	0330
VIN SANTO MONTEPULCIANO	0308
VINI DEL PIAVE O PIAVE	0094
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO	0012
VITTORIA	0374
VQPRD, VFQPRD, VSQPRD, VLQPRD PRODOTTI IN ALTRI PAESI COMUNITARI	9999
ZAGAROLO	0125